



Decreto n. 6 / 2020



TRIBUNALE DI URBINO

Il Presidente del Tribunale

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020 che prevede all' art. 1 Misure urgenti di contenimento del contagio nella regione Lombardia e nelle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell'Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbanco-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso, Venezia ed in particolare dispone di evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori delle predette province, nonché all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute;

Visto il Decreto Legge 8 marzo 2020 n. 11 che dispone il differimento urgente delle udienze e la sospensione dei termini nei procedimenti civili e penali fino al 22 marzo 2020 con le eccezioni indicate all'articolo 2, comma 2, lettera g)¹;

¹ 1) udienze nelle cause di competenza del tribunale per i minorenni relative alle dichiarazioni di adottabilità, ai minori stranieri non accompagnati, ai minori allontanati dalla famiglia ed alle situazioni di grave pregiudizio; nelle cause relative ad alimenti o ad obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinità; nei procedimenti cautelari aventi ad oggetto la tutela di diritti fondamentali della persona; nei procedimenti per l'adozione di provvedimenti in materia di tutela, di amministrazione di sostegno, di interdizione, di inabilitazione nei soli casi in cui viene dedotta una motivata situazione di indifferibilità incompatibile anche con l'adozione di provvedimenti provvisori, e sempre che l'esame diretto della persona del beneficiario, dell'interdicendo e dell'inabilitando non risulti incompatibile con le sue condizioni di età e salute; nei procedimenti di cui all'art. 35 della legge 23 dicembre 1978, n. 833; nei procedimenti di cui all'articolo 12 della legge 22 maggio 1978, n. 194; nei procedimenti per l'adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari; nei procedimenti di convalida dell'espulsione, allontanamento e trattenimento di cittadini di paesi terzi e dell'Unione europea; nei procedimenti di cui all'articolo 283, 351 e 373 del codice di procedura civile e, in genere, in tutti i procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti. In quest'ultimo caso, la dichiarazione di urgenza è fatta dal capo dell'ufficio giudiziario o dal suo delegato in calce alla citazione o al ricorso, con decreto non impugnabile e, per le cause già iniziate, con provvedimento del giudice istruttore o del presidente del collegio, egualmente non impugnabile;

2) udienze di convalida dell'arresto o del fermo, udienze nei procedimenti in cui sono state richieste o applicate misure di sicurezza detentive e, quando i detenuti, gli imputati, i proposti o i loro difensori espressamente richiedono che si proceda, altresì le seguenti:

- a) udienze nei procedimenti a carico di persone detenute, salvo i casi di sospensione cautelativa delle misure alternative, ai sensi dell'articolo 51-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354;
- b) udienze nei procedimenti in cui sono state applicate misure cautelari o di sicurezza;
- c) udienze nei procedimenti per l'applicazione di misure di prevenzione o nei quali sono state disposte misure di prevenzione;
- d) udienze nei procedimenti a carico di imputati minorenni.



Richiamato il provvedimento del 2 marzo 2020 prot. 314/2020, in cui il Presidente del Tribunale ha invitato i Magistrati a modulare i ruoli d'udienza in relazione alla situazione dei locali del Tribunale di Urbino, che non consentono di garantire compiutamente il rispetto delle prescrizioni sanitarie relative alle distanze tra gli utenti e tra questi e il personale in servizio nell'Ufficio, in particolare proprio nel corso delle udienze;

Considerato l'aggravarsi delle condizioni epidemiologiche della provincia, attestato dai provvedimenti legislativi sopra richiamati;

DISPONE

Il rinvio delle udienze fissate fino al 22 marzo 2020, ad eccezione dei processi di cui all'art. 2 co. 2 lett. g) nn. 2) e 3) D.L. 8.3.2020 n. 11 e le cause civili la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti. In quest'ultimo caso, la dichiarazione di urgenza è fatta con provvedimento del giudice istruttore o del presidente del collegio, come da calendario che segue:

UDIENZE CIVILI

UDIENZA	OGGETTO	DATA	RINVIO
MERCURI	TUTELARE	9.3.2020	6.4.2020
DI PATRIA	PRESIDENZIALE	10.3.2020	19.5.2020
D'ORAZIO	ESECUZIONI IMMOBILIARI (TRANNE LE OPPOSIZIONI)	10.3.2020	9.6.2020
CONTI	ESECUZIONI MOBILIARI (TRANNE LE OPPOSIZIONI)	10.3.2020	7.4.2020
COLLEGIO	VOLONTARIA	11.3.2020	13.5.2020
SAVINO	FALLIMENTARE	11.3.2020	29.4.2020
SAVINO	CIVILE	11.3.2020	6.5.2020
DI PATRIA	CIVILE	12.3.2020	28.5.2020
PIERSANTELLI	LAVORO – CIVILE	12.3.2020	DA DESTINARSI
SAVINO	CIVILE	13.3.2020	6.5.2020
CONTI	CIVILE	13.3.2020	3.4.2020
MERCURI	CIVILE	13.3.2020	17.4.2020
MERCURI	TUTELARE	16.3.2020	20.4.2020
DI PATRIA	PRESIDENZIALE	17.3.2020	19.5.2020
D'ORAZIO	ESECUZIONI IMMOBILIARI	17.3.2020	16.6.2020
CONTI	CIVILE	17.3.2020	12.5.2020
SAVINO	FALLIMENTARE	18.3.2020	29.4.2020
SAVINO	CIVILE	18.3.2020	8.4.2020
DI PATRIA	CIVILE	19.3.2020	16.4.2020
PIERSANTELLI	LAVORO – PREVIDENZA	19.3.2020	DA DESTINARSI

3) udienze nei procedimenti che presentano carattere di urgenza, per la necessità di assumere prove indifferibili, nei casi di cui all'articolo 392 del codice di procedura penale. La dichiarazione di urgenza è fatta dal giudice o dal presidente del collegio, su richiesta di parte, con provvedimento motivato e non impugnabile.

TREBBI	CIVILE	19.3.2020	28.5.2020
SAVINO	CIVILE	20.3.2020	19.6.2020
CONTI	CIVILE	20.3.2020	17.4.2020
MERCURI	CIVILE	20.3.2020	17.4.2020
MERCURI	TUTELARE	23.3.2020	28.4.2020

UDIENZE PENALI

UDIENZA	OGGETTO	DATA	RINVIO
DE LEONE	MONOCRATICO	10.3.2020	17.11.2020
D'ORAZIO	MONOCRATICO	12.3.2020	10.9.2020
PIERSANTELLI	MONOCRATICO	13.3.2020	DA DESTINARSI
DE LEONE	MONOCRATICO	17.3.2020	24.11.2020
PIERSANTELLI	MONOCRATICO	17.3.2020	DA DESTINARSI
DI PATRIA	COLLEGIO	18.3.2020	8.7.2020
D'ORAZIO	MONOCRATICO	19.3.2020	16.7.2020
PIERSANTELLI	MONOCRATICO	20.3.2020	DA DESTINARSI
SAVINO	MONOCRATICO	13.3.2020	10.4.2020
SAVINO	MONOCRATICO	20.3.2020	10.4.2020
DE LEONE	MONOCRATICO	20.3.2020	20.11.2020

G.I.P. – G.U.P.

UDIENZA	OGGETTO	DATA	RINVIO
SAVINO		10.3.2020	5.5.2020
DE LEONE		12.3.2020	16.7.2020

I rinvii, laddove indicata la data di destinazione, si intendono agli stessi orari e per le stesse attività.


Laddove sia indicato: “da destinarsi”, provvederà il Giudice titolare ad indicare le date e gli orari di destinazione.

Manda alle Cancellerie per quanto di competenza e delega i singoli Magistrati per gli ulteriori provvedimenti esecutivi.

Si comunichi al Presidente della Corte d'Appello di Ancona, al Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Ancona, al Procuratore della Repubblica in sede, al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Urbino.

Si dispone la pubblicazione del presente provvedimento sul sito del Tribunale di Urbino.

Urbino, 9 marzo 2020



Il Presidente del Tribunale

Massimo Di Patria

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dr.ssa Mirella Genovese